

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 497

ORDINANZA DEL SINDACO N. 497 DEL 20-10-2017

Servizio Competente: TECNICO

**Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - ORDINANZA DI CHIUSURA PER PUBBLICA
INCOLUMITA' DEI VICOLI INTERNI DEL BORGO DI VILLA SALVI**

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di ottobre, il Sindaco;

PREMESSO

CHE in data 24/08/2016 si è verificata un evento sismico di notevole intensità che ha interessato anche il territorio Comunale, creando diffusi danneggiamenti;

CHE in data 26/10/2016 si sono verificate due ulteriori scosse sismiche, fortemente avvertite dalla popolazione Comunale, aggravando i già presenti danni nel territorio Comunale;

CHE in data 30/10/2016 si è verificato un nuovo terribile evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato il territorio Comunale provocando ulteriori e gravosi danni;

CHE in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio Comunale;

DATO ATTO che a seguito delle verifiche effettuate in alcuni vicoli dei borghi presenti nel territorio Comunale sussistono situazioni di pericolo per il transito pedonale e veicolare;

DATO ATTO che a seguito dei sopralluoghi richiesti ed eseguiti dai tecnici inviati dalla Protezione Civili al fine della redazione delle schede AeDES e FAST numerosi immobili del borgo di Villa Salvi sono risultati essere inagibili ovvero non utilizzabili;

DATO ATTO che in conseguenza dei sopralluoghi sopracitati sono state emesse le seguenti Ordinanze: n. 162/2016, n. 361/2016 (rettificata con la n. 477/2017), n. 360/2016, n. 359/2016, n. 358/2016, n. 366/2016, n. 456/2016 (rettificata con la n. 477/2017), n. 454/2016, n. 607/2016, n. 625/2016, n. 644/2016, n. 163/2017, n. 167/2017, n. 186/2017, n. 352/2017, n. 380/2017, n. 477/2017, n. 476/2017.

PRESO ATTO che in molteplici delle sopraelencate Ordinanze Sindacali si ordinava anche la messa in sicurezza dell'immobile a causa di inagibilità indotta su altri immobili e della prospicienza sulla via pubblica;

VISTE, in particolare, le Ordinanze n. 162/2016, n. 361/2016 (rettificata con la n. 477/2017), n. 360/2016, n. 366/2016, n. 456/2016 (rettificata con la n. 477/2017), n. 454/2016, con le quali si intimava oltre l'inagibilità dell'immobile anche l'esecuzione di opere di messa in sicurezza dell'immobile;

PRESO ATTO che ad un anno dal primo evento calamitoso i destinatari delle Ordinanze sopracitate non hanno ottemperato all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ordinati;

CONSIDERATI i successivi e molteplici sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'area dei servizi tecnico – manutentivi al fine della valutazione dello stato dei luoghi e della sicurezza della privata e pubblica incolumità su pubblica via;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, questo Ente ha rilevato urgente ed indifferibile procedere, in sostituzione ai privati, agli interventi di messa in sicurezza al fine di proteggere la privata e pubblica incolumità della via pubblica, in particolare degli immobili catastalmente distinti al Fg. 58 P.lle 284, 292, 293, 294, 288 e 301;

VISTI le comunicazioni prot. 12883, 12884, 12885, 12886, 12887, 12888, 12889 del 25/09/2017, con le quali si è richiesta l'autorizzazione ai proprietari all'esecuzione delle opere necessarie, indifferibili ed urgenti sugli immobili della SS.LL., al fine di procedere alle opere di messa in sicurezza degli immobili prospicienti la pubblica via e garantire la privata e pubblica incolumità;

PRESO ATTO delle comunicazioni prot. 13578 e 13579 del 11/10/2017 con le quali i proprietari degli immobili catastalmente distinti al Fg. 58 P.lle 290 e 292 hanno diniegato con relative motivazioni l'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza degli immobili catastalmente distinti al Fg. 58 P.lle 292 e 293;

DATO ATTO che a causa delle comunicazioni prot. 13578 e 13579 del 11/10/2017 sopra citate, questo Ente non può realizzare gli interventi progettati e pertanto non può garantire la pubblica e privata incolumità dei vicoli interni del borgo di Villa Salvi;

PRESO ATTO inoltre, dell'impossibilità della presa visione interna dell'immobile catastalmente distinto al Fg. 58 P.lle 288, e pertanto dell'impossibilità di procedere ad una quanto più accurata progettazione dell'intervento di messa in sicurezza dello stesso;

PRESO ATTO del perdurare dell'attuale crisi sismica, con il quotidiano rilevamento di molteplici scosse, anche se di modesta entità, che rischiano il continuo aggravarsi della precaria stabilità degli immobili danneggiati presenti nel borgo;

RITENUTO indispensabile che questo Ente deve comunque provvedere in qualsiasi maniera alla protezione della pubblica e privata incolumità nel passaggio degli utenti nelle pubbliche vie;

RITENUTO pertanto che ai fini della tutela della pubblica incolumità sia necessario procedere alla chiusura delle aree prospicienti i fabbricati da mettere in sicurezza;

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Lo statuto comunale;
- Il D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" art. 7;
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- La L. 225/1995 (Servizio nazionale di Protezione Civile);
- Sentito il parere del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte sostanziale del presente atto;

- 1) l'interdizione dei vicoli interni del borgo di Villa Salvi, così come evidenziato da planimetria allegata, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- 2) lo sgombero degli eventuali residenti o domiciliati in immobili agibili il cui accesso è prospiciente ai vicoli evidenziati in planimetria, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- 3) che del presente provvedimento siano esclusi- a condizione di essere accompagnati da personale dei Vigili del Fuoco - mezzi e personale di protezione civile, di soccorso, di

emergenza, di polizia nonché i titolari delle imprese ed i residenti in caso di esigenze inderogabili;

4) alle forze dell'ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza agli Enti di seguito elencati:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it;
- Al Sig. Prefetto di Fermo - pec: protocollo.preffm@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Amandola - pec: tap21360@pec.carabinieri.it;
- Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Amandola mail: cs.amandola@corpoforestale.it;
- Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Marche (SOUP) - pec: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it;
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - pec: regione.marche.protciv@emarche.it;
- ;

AVVERTE INOLTRE CHE

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Dott. Ing. Adolfo Marinangeli



